



COMUNE DI MANIACE

Provincia di Catania

**Regolamento della disciplina e delle procedure per
l'organizzazione del servizio di videosorveglianza del
Comune di Maniace**

INDICE GENERALE

ART. 1. Oggetto del presente regolamento.....	3
ART. 2. Finalità dell'impianto	3
ART. 3. Responsabilità dell'impianto.....	4
ART. 4. Limiti di utilizzo. raccolta e trattamento delle immagini.....	4
ART. 5. Accesso ai dati	5
ART. 6. Pubblicità	5
ART. 7. Uso delle telecamere	6
ART. 8. Conservazione delle registrazioni	6
ART. 9. Entrata in vigore.....	7

(Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2013 ed entrato in vigore il 06/03/2013)

ART. 1. Oggetto del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio e l'organizzazione degli impianti e del servizio di videosorveglianza gestiti dal Comune di Maniace ne regola l'uso nei limiti imposti dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, c.d. "legge sulla privacy", del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ne determina le condizioni necessarie affinché gli impianti possano essere tenuti in esercizio.

ART. 2. Finalità dell'impianto

L'uso di impianti di videosorveglianza è finalizzato al controllo degli immobili di proprietà o in gestione al Comune. Il sistema è di ausilio alle forze di Polizia nell'azione di tutela e di controllo del territorio.

Tali impianti possono altresì essere utilizzati per il monitoraggio del traffico cittadino in modo da rappresentare un valido strumento per l'intervento tempestivo delle forze di Polizia presenti sul Territorio nelle situazioni di rischio o di pericolo.

L'attività di videosorveglianza si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali e non è pertanto finalizzata alla raccolta e al trattamento di dati sensibili. Non è escluso che la registrazione di particolari comportamenti possa far risalire ad informazioni identificate dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 3. Responsabilità dell'impianto

La responsabilità della gestione degli impianti, il loro costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dalla normativa e il costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte, spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.

Il responsabile del trattamento dati della videosorveglianza, viene individuato dal Capo Dell'Amministrazione con successiva Determina Sindacale. Tale figura, che sarà da ora denominata "responsabile dell'impianto", potrà individuare gli incaricati del trattamento, di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 196/2003, tra i dipendenti del Comune.

Il responsabile e gli eventuali incaricati procederanno al trattamento dati attenendosi alle istruzioni ricevute dal titolare (l'Amministrazione Comunale) il quale attraverso periodiche verifiche vigilerà sulla puntuale esecuzione delle procedure stabilite dal presente regolamento.

ART. 4. Limiti d'utilizzo, raccolta e trattamento

Le immagini raccolte dalle telecamere (dati personali) oggetto di trattamento saranno:

- a) trattate in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolte e registrate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento;
- c) raccolte in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolte o successivamente trattate;
- d) conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali degli impianti, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate, in ogni caso, ove non necessarie all'individuazione del responsabile di violazioni o danneggiamenti verranno automaticamente cancellate dopo 24 ore .

Le immagini raccolte non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento ed in particolare secondo quanto segue:

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300), per effettuare controlli.

ART. 5. Accesso ai dati

I dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 del citato decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 318/1999. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte degli organi della Pubblica Amministrazione per l'espletamento dei propri fini istituzionali inerenti la giustizia, l'attività di polizia e la tutela dei beni.

I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone eventualmente sanzionate.

La custodia dei dati dovrà avvenire in armadi di sicurezza chiusi a chiave e solo il responsabile dell'impianto o suo delegato potrà accedervi.

ART. 6. Pubblicità

La presenza dell'impianto di videosorveglianza sarà resa pubblica, a cura del responsabile dell'impianto, attraverso i mezzi ritenuti più idonei, ed in particolare attraverso:

- a) la pubblicazione sui quotidiani di rilevanza locale al momento dell'attivazione dell'impianto;
- b) l'affissione di appositi cartelli posizionati agli ingressi della città recanti la scritta tipo "Videosorveglianza in funzione per fini istituzionali";
- c) l'affissione del presente regolamento e del nominativo del "responsabile dell'impianto" di cui all'articolo 3 del presente regolamento in modo stabile all'albo pretorio dell'amministrazione;
- d) l'affissione in modo stabile all'albo pretorio dell'elenco aggiornato delle posizioni delle telecamere;

2. Copia del presente regolamento sarà trasmessa alla autorità di polizia della zona.

ART. 7. Uso delle telecamere

Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone ove ciò non sia funzionale alle finalità istituzionali del sistema, garantendo comunque la possibilità d'identificazione dei responsabili degli illeciti ove necessario.

L'uso dell'immagine particolareggiata è consentito esclusivamente quale supporto logistico ad operazioni di polizia o finalizzato all'accertamento di infrazione alla legge.

Le immagini provenienti dalle telecamere saranno raccolte in stazioni di monitoraggio e controllo presso siti comunali. In tali sedi le immagini saranno registrate sul disco fisso di un computer, onde consentire la ricostruzione di eventi, anche in assenza di presidio della stazione di monitoraggio.

ART. 8. Conservazione delle registrazioni

Le registrazioni dovranno essere conservate per un massimo di 24 ore, trascorsi i quali, le immagini nuove prenderanno il posto delle vecchie.

Qualora pervenga copia di denuncia di reato, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti saranno riversate su un nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.

I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo conveniente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

ART. 9. Entrata in vigore

Questo regolamento, che si compone di nove articoli, entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione d'approvazione.